

XII LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione n. 109 del 12 luglio 2022

Oggetto: Elezione suppletiva di un componente dell'Osservatorio regionale antimafia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

PRESO ATTO delle recenti dimissioni rassegnate dal componente dell'Osservatorio regionale antimafia Michele Penta, nominato Presidente all'interno dell'organismo, per cui si rende necessario procedere all'elezione suppletiva di un altro componente;

VISTO l'art. 2 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), che ha istituito l'Osservatorio regionale antimafia per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, disciplinandone le funzioni e prevedendo che esso abbia sede presso il Consiglio regionale;

RICHIAMATO il successivo art. 3 della stessa L.R. 21/2017, che disciplina la composizione dell'Osservatorio regionale antimafia disponendo che questo sia composto da cinque componenti, nominati dal Consiglio regionale "nel rispetto della differenza di genere", due dei quali devono essere "indicati dalle forze politiche di minoranza del Consiglio regionale", che i componenti durino in carica per l'intera legislatura e che le loro funzioni restino prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti;

PRECISATO che il componente dimissionario era stato indicato da un Consigliere di opposizione;

VISTO altresì che l'art. 3 stabilisce i requisiti e le cause di incompatibilità per i componenti dell'Osservatorio, disponendo che essi:

- debbano essere "di riconosciuta onorabilità" e nei loro confronti non debbano sussistere le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136". Non sono pertanto nominabili i soggetti destinatari dei provvedimenti (misure di prevenzione o sentenze di condanna) previsti dal citato decreto (art. 3, comma 1);

